

COMUNE DI LASTEBASSE

DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO INCARICO PROCEDURE ESPROPRIATIVE

OPERA: INTERVENTI PER LA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELL'AREA DI CAVA CIVETTA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN HUB TURISTICO PER L'ALTA VALDASTICO, UN'AREA DI PARCHEGGIO, VIABILITA' CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO LASTEBASSE (VALDASTICO) CON L'ALTOPIANO DEI FIORENTINI.

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE RELATIVE AL PROGETTO DENOMINATO “INTERVENTI PER LA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELL’AREA DI CAVA CIVETTA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN HUB TURISTICO PER L’ALTA VALDASTICO, UN’AREA DI PARCHEGGIO, VIABILITA’ CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO LASTEBASSE (VALDASTICO) CON L’ALTOPIANO DEI FIORENTINI. CIG. - CUP D93B18000300005

L'anno 2020 (duemilaVENTI), il giorno ---- (-----) del mese di -----, alle ore _____, nella sede del Comune di Lastebasse (Vi) in Via Roma, civico n. 1

1) Geom. Alessandro Fiorentini, nato a Thiene (Vi) il 03.12.1961 che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Lastebasse (C.F. 00577360241), in qualità di Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000.

2) Sig., nato a (..) il, residente a, via, n°, con studio/sede, codice fiscale e P.IVA n.

PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. del, è stato affidato, ai sensi degli artt. 36 e 157 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, a l’incarico di assistenza al RUP per esecuzione delle attività espropriative dei terreni interessati dall’opera pubblica in oggetto.
- che non si rende necessario ottemperare alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in quanto l’importo complessivo del contratto non supera il limite di 150.000,00 euro stabilito dall’art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii., oltre il quale è richiesta l’acquisizione della prescritta certificazione antimafia;

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico ha come oggetto l’espletamento delle attività, come meglio sotto specificate, necessarie all’acquisizione delle aree interessate dal progetto di opera pubblica denominato *“Interventi per la ricomposizione ambientale dell’area di cava civetta mediante la realizzazione di un hub turistico per l’alta Valdastico, un’area di parcheggio, viabilita’ ciclopedonale di collegamento Lastebasse (Valdastico) con l’Altopiano dei Fiorentini”*:

- a) assistenza per la predisposizione di tutta la documentazione, alla notifica della determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione (art. 20/22 DPR 327/2001), al pagamento dell’indennità o deposito della stessa presso il M.E.F.;
- b) redazione dei verbali di immissione in possesso e stato di consistenza con l’ausilio di nr. 2 testimoni;
- c) aggiornamenti degli indirizzi delle ditte espropriate tramite richieste agli Uffici Anagrafici competenti;
- d) predisposizione di un fascicolo per ogni ditta contenente tutti gli atti emessi;
- e) aggiornamento del piano particellare con visure catastali e presso la Conservatoria;
- f) predisposizione delle notifiche e deposito al Comune o agli Ufficiali Giudiziari, per l’invio o la notifica agli espropriandi;
- g) predisposizione degli elaborati per l’accettazione bonaria dell’indennità;
- h) assistenza per eventuali incontri preliminari con le ditte espropriande ai fini di eventuali cessioni bonarie prima dell’avvio della procedura forzosa;
- i) acquisizione di comunicazione di cessione bonaria corredate da dichiarazione che attesti la piena proprietà del bene, la mancanza di ipoteche od altri diritti reali, la comunicazione di eventuali affittuari, copia atto di proprietà e copia dei dati anagrafici e fiscali di ogni singolo proprietario;
- j) stesura del prospetto di liquidazione dell’acconto;
- k) stesura del prospetto di liquidazione del saldo;
- l) assistenza nella fase di conteggio dell’indennità definitiva d’esproprio da liquidare;

Il tecnico incaricato si impegna a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi sostituire, anche per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri Enti.

E' tuttavia consentito che il tecnico possa avvalersi di propri collaboratori specializzati. Resta ferma la necessità che ogni atto dell'incarico sia sottoscritto anche dal tecnico titolare dell'affidamento, il quale sarà unico responsabile nei confronti di terzi.

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Per le opere oggetto dell'incarico si fa riferimento alle norme del D.P.R. n. 327/2001 sulle espropriazioni per pubblica utilità, alle norme sui lavori pubblici Decreto legislativo n. 50/2016, Legge regionale 27/2003, nonché alle altre norme di legge e di regolamento vigenti per la specifica attività.

Il Responsabile del Servizio si riserva di controllare le attività di cui alla presente convenzione e di dare tutte le eventuali disposizioni che ritenesse necessarie per il corretto svolgimento delle prestazioni di cui al presente incarico.

Il professionista incaricato si impegna a condurre l'incarico conformemente a quanto disposto dalle normative in vigore, nonché a svolgere personalmente sopralluoghi, oltre a quelli eseguiti dai propri collaboratori adeguatamente qualificati.

ART. 3 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 - TERMINI DI CONSEGNA

Le attività verranno attivate d'intesa tra il professionista e il Responsabile del Servizio in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento. In ogni modo la loro cronologia dovrà rispettare i termini fissati dal D.P.R. 327/2001. Qualora i tempi tecnici occorrenti per l'ottenimento di pareri, autorizzazioni, approvazioni degli atti da parte di altri Enti dovessero protrarsi oltre la normale prassi, a documentata richiesta del professionista, potrà essere concessa una proroga del termine di ultimazione. Ciò fatte salve eventuali proroghe o sospensioni disposte dal Responsabile del Servizio per giustificati motivi.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO

Il corrispettivo è determinato nell'importo di € oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi, giusta offerta pervenuta al prot. nr. del

Rimane inteso che le prestazioni del professionista sono quelle indicate all'art. 1 "Oggetto dell'incarico" della presente convenzione.

Il compenso su indicato non comprende le spese documentabili inerenti ai procedimenti espropriativi affidati, quali: visure, bolli, spese postali per notifiche, raccomandate, etc , che saranno rimborsate direttamente dal Comune di Lastebasse al professionista (che le anticipa fino ad un importo massimo di € 1.000,00), previo rendiconto della medesima.

L'importo complessivo di cui sopra comporta limite di impegno per il Comune; ogni eventuale aumento a tale stima, che si manifestasse nel corso dell'incarico, dovrà essere adeguatamente giustificato, restando inteso che il Comune con la presente convenzione ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale.

ART. 6 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Il compenso di cui sopra potrà essere liquidato a seguito dell'avvenuto completamento delle varie fasi amministrative indicate nell'offerta per importi comunque non inferiore ad € 8.000,00 al netto di oneri previdenziali e fiscali.

Il rimborso delle spese vive e documentate (visure, bolli, notifiche, raccomandate ecc.) verrà liquidato periodicamente previo rendicontazione delle stesse da parte del professionista incaricato.

I relativi pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica e relativa alla rendicontazione e a seguito dell'accertamento della regolarità contributiva e fiscale.

Ai sensi dell' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217,, l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale codice IBAN acceso ai sensi dell'art. 3 legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sul quale le persone delegate ad operare sono

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 145/2000 si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

ART. 7 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITA'

Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all' articolo 4, salvo cause di forza maggiore accertate o proroghe che possono essere concesse per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari a 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento; la penale verrà trattenuta direttamente sulle competenze spettanti al professionista incaricato.

Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, momenti e/o procedimenti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

Nel caso che il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l'incarico al professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Resta inteso che in tale ipotesi il professionista incaricato è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.

E' fatto obbligo al Professionista incaricato di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Amministrazione purché per attività inerenti l'incarico affidato.

E' facoltà del Committente revocare motivatamente l'incarico conferito, previa formale contestazione scritta, nel caso il professionista non osservi le disposizioni del presente disciplinare d'incarico e in particolare le disposizioni di cui all'art. 3. Nel caso di revoca dell'incarico spetterà al professionista unicamente il pagamento degli onorari e delle spese sostenute per l'opera svolta sino alla notifica della revoca fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale di far valere ogni ragione o compenso per i danni eventualmente subiti.

Le penalità sono trattenute sulle competenze spettanti al professionista incaricato.

Qualora il professionista incaricato non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che verranno impartite dal Comune stesso, quest'ultimo procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

In caso di persistente inadempienza, oppure qualora nelle fasi di espletamento dell'incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possano provocare un danno apprezzabile per il Comune, quest'ultimo, con motivato giudizio e previa notifica, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso al soggetto incaricato sarà dovuto il 70% delle competenze relative alle prestazioni riconosciute utilizzabili dal Comune ed effettuate fino alla data della revoca.

ART. 8 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed

aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il professionista incaricato si obbliga a produrre, tutte le garanzie e polizze di responsabilità ivi previste se necessarie.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Belluno. E' escluso l'arbitrato.

In pendenza di giudizio il professionista incaricato non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti dal presente disciplinare.

ART. 11 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI

E' fatto divieto al professionista di partecipare all'appalto, nonché ad eventuali subappalti o cottimi, di lavori.

ART. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

E' in facoltà del committente di risolvere anticipatamente il presente contratto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 6 del presente capitolato.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui servizi su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso del committente, si darà corso al conto finale dei servizi eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente disciplinare, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il committente si avvalga di tale clausola, il professionista incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione del c. 9-bis dell'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.. In caso di risoluzione o recesso dal contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n.50.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal professionista accettato in solido e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista elegge domicilio in Quero Vas, piazza Marconi, civico n° 1.

La sottoscrizione del presente atto da parte del professionista equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2006, n. 50.

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere diretti ed indiretti riguardanti la presente convenzione sono a carico del professionista incaricato, così pure tutte le spese per la stesura e stipula della convenzione e sua registrazione

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del II° comma dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO